Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 gennaio 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1962, n. **1774.**

Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova di cui agli articoli 9, n. 3, e 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e successive modificazioni, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, nella misura di lire 100.000.000 annue la cui copertura sarà assicurata, per l'accresciuta misura di lire 95.500.000, sulla pari somma stanziata sul fondo globale dell'esercizio finanziario 1962-63 a titolo di aumento del contributo annuo a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — MACRELLI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 31 dicembre 1962, n. **1775.**

Autorizzazione alla vendita a trattativa privata, alla Chiesa Cattedrale di San Marco di Venezia, dell'immobile di proprietà del Demanio dello Stato « Chiostro di Santa Apollonia », sito in quella città.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a vendere a trattativa privata, per il prezzo di lire 60.000.000, alla Chiesa Cattedrale di San Marco di Venezia, il fabbricato patrimoniale denominato « Chiostro di Santa Apollonia » — sito in quella città — sestiere di Castello — fondamenta Sant'Apollonia, numero anagrafico 4240, identificato nel catasto del comune di Venezia — sezione Venezia — al foglio 16 mappale 1165 e nel catasto terreni dello stesso Comune al foglio 16 mappale 1188.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 31 dicembre 1962, n. **1776.**

Cessione in favore della C.I.A.T.S.A. (Compagnia italiana alberghi turistici S. p. A.), per il prezzo di lire 43.200.000, di terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, siti nel comune di Salerno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della C.I.A.T.S.A. (Compagnia italiana alberghi turistici società per azioni), per il prezzo di lire 43.200.000 (quarantatremilioniduecentomila), di due appezzamenti di terreno appartenenti al patrimonio dello Stato, estesi rispettivamente metri quadrati 1.485 e metri quadrati 180, siti nel comune di Salerno e distinti nel catasto rustico di detto Comune al foglio n. 64, parte del mappale 2361, quale risulterà dal tipo di frazionamento che sarà allegato allo stipulando atto di vendita. Detti appezzamenti confinano rispettivamente il primo con Demanio marittimo in concessione alle Ferrovie dello Stato, con area facente parte del patrimonio dello Stato e con nuovo alveo del torrente

Fusandola ed il secondo con Demanio marittimo in concessione alle Ferrovie dello Stato, con nuovo alveo del torrente Fusandola e con Demanio marittimo.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo atto di vendita con il quale saranno contestualmente regolati i rapporti derivanti dalla trascorsa occupazione degli anzidetti due appezzamenti di terreno da parte della C.I.A.T.S.A.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 31 dicembre 1962, n. **1777**.

Modifica dell'articolo 68 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'articolo 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per le imprese industriali e commerciali che esercitano stabilimenti od impianti in una Provincia della Regione e che hanno la sede centrale nell'altra Provincia o nel restante territorio dello Stato, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito riguardanti l'attività degli stabilimenti od impianti medesimi. L'imposta relativa a dette quote è iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ed è devoluta alla Provincia competente per territorio, nella misura di cui al primo comma del presente articolo.

La determinazione delle quote di reddito mobiliare deve effettuarsi anche per le attività degli stabilimenti od impianti non situati nel territorio della Regione ed esercìti da imprese che nello stesso hanno la sede centrale. L'imposta relativa alle quote di reddito riguardanti l'attività dei predetti stabilimenti od impianti compete per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato fino a tutto l'esercizio 1962-63 in lire 3.500 milioni, si provvederà, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64: per lire 600 milioni, a carico del capitolo n. 382 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1959-60; per lire 600 milioni a carico del capitolo n. 388 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1960-61; per lire 1.400 milioni a carico del capitolo n. 393 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1961-62; per lire 900 milioni a carico degli stanziamenti di parte ordinaria del fondo destinato a fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1959.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — LA MALFA — TREMELLONI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 31 dicembre 1962, n. **1778**.

Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del 70° anno di età conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica.

Art. 2.

I posti che si renderanno disponibili a seguito del collocamento fuori ruolo degli agenti di cambio di cui all'articolo 1 della presente legge, saranno conferiti nell'ordine risultante dalle graduatorie, agli idonei dei concorsi banditi ai sensi della legge 23 maggio 1956, n. 515, ed espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1962, n. **1779.**

Ripartizione di duecento posti di tecnico laureato istituiti, con effetto dal 1° novembre 1961, ai sensi della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, con la quale è stato, fra l'altro, istituito il ruolo dei tecnici laureati per gli istituti universitari;

Ritenuta la necessità di procedere alla ripartizione dei duecento posti di ruolo di tecnici laureati istituiti con effetto dal 1° novembre 1961, tenendosi conto della precedenza stabilita, con l'art. 5, ultimo comma della legge sopracitata in favore degli Istituti presso i quali presti servizio personale cui sia stato conferito un incarico ai sensi dell'art. 3, lettera *c*) della legge 5 marzo 1961, n. 158;

Visto l'elenco degli Istituti predetti;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I duecento posti di ruolo di tecnico laureato istituiti, con effetto dal 1° novembre 1961, con la legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono ripartiti come appresso:

	Numero dei posti
Università di Bari:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Patologia generale	1
Istituto di Anatomia ed istologia patologica	1
Istituto di Fisiologia umana	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Zoologia	1
Istituto di Fisica terrestre	1
Istituto di Fisiologia generale . . .	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Idraulica .	1
Istituto di Scienza delle costruzioni	1
Istituto di Elettrotecnica	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Patologia vegetale	1
Istituto di Agronomia generale e coltivazioni erbacee	1
Centro Interfacoltà di Microscopia elettronica	1
Università di Bologna:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Patologia generale	1
Istituto di Chimica biologica	1
Istituto di Fisiologia umana	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Fisica	1
Istituto di Mineralogia .	1
Istituto di Anatomia comparata . .	1
Facoltà di Chimica industriale:	
Istituto di Chimica industriale .	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Scienza delle costruzioni	1
Centro calcoli	1
Istituto di Elettrotecnica .	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Coltivazioni arboree .	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia	1
Scuola di Statistica:	
Centro meccanografico	1
Università di Cagliari:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica medica generale e terapia medica	1
Istituto di Fisiologia umana	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Fisica . . .	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Arte mineraria .	1
Istituto di Scienza delle costruzioni	1
Istituto di Idraulica	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Centro di Calcolo elettronico	1
Laboratorio di Microscopia elettronica	1
Università di Camerino:	
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Fisiologia generale .	1
Istituto di Zoologia . .	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica .	1
Università di Catania:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
Istituto di Clinica otorinolaringoiatrica	1
Istituto di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Fisica	1
Istituto di Geologia	1
Istituto di Chimica industriale (Laboratorio Ragusa)	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Agronomia generale e coltivazioni erbacee	1
Istituto di Patologia vegetale	1
Centro Interfacoltà di Microscopia elettronica	1

	Numero dei posti
Università di Ferrara:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica medica generale e terapia medica	1
Istituto di Anatomia ed istologia patologica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Fisica	1
Istituto di Chimica	1
Centro di Microscopia elettronica presso la Facoltà di Medicina e chirurgia	1
Università di Firenze:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Fisiologia umana	1
Istituto di Patologia generale	1
Istituto di Istologia ed embriologia generale	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Chimica generale ed inorganica	1
Istituto di Chimica organica	1
Facoltà di Architettura:	
Laboratorio di costruzioni	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Microbiologia agraria e tecnica	1
Università di Genova:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Chimica biologica	1
Istituto di Microbiologia	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Fisica sperimentale	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Chimica applicata	1
Istituto di Fisica tecnica	1
Istituto di Elettrotecnica	1
Facoltà di Economia e commercio:	
Istituto di Merceologia	1
Centro di Microscopia elettronica	1
Università di Messina:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
Istituto di Microbiologia	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Chimica fisica	1
Istituto di Botanica	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Farmacologia e farmacognosia	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Patologia generale ed anatomia patologica veterinaria	1

	Numero dei posti
Università di Milano:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Anatomia ed istologia patologica	1
Istituto di Medicina legale e delle assicurazioni	1
Istituto di Farmacologia	1
Istituto di Clinica otorinolaringoiatrica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Fisica	1
Istituto di Chimica industriale	1
Istituto di Geologia	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto Patologia vegetale	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica	1
Università di Modena:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Patologia generale (per il Centro di Microscopia elettronica)	1
Istituto di Clinica delle Malattie infettive (per il Centro di ricerche virologiche)	1
Istituto di Radiologia (per il Servizio isotopi radioattivi)	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Zoologia	1
Istituto di Fisica	1
Università di Napoli:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Anatomia e istologia patologica (per il Centro di Microscopia elettronica)	1
Istituto di Chimica biologica	1
Istituto di Patologia generale	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Fisica superiore	1
Istituto di Geologia	1
Istituto di Matematica	1
Istituto di Chimica organica	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Idraulica	1
Istituto di Tecnica delle fondazioni	1
Facoltà di Architettura:	
Istituto di Scienze delle costruzioni	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Patologia vegetale	1
Istituto di Zootecnica	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Patologia generale e anatomia patologica	1
Università di Padova:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica ostetrica e ginecologica	1
Istituto di Igiene	1

	Numero dei posti
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Astronomia	1
Istituto di Chimica industriale	1
Istituto di Chimica fisica	1
Istituto di Geofisica	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Elettrotecnica	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Agronomia generale e coltivazioni erbacee	1
Centro elettronico di calcolo scientifico	1
Università di Palermo:	
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Zoologia	1
Istituto di Chimica organica	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Fisica tecnica	1
Istituto di Elettrotecnica	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Meccanica agraria	1
Scuola di Statistica:	
Istituto di Statistica	1
Facoltà di Economia e commercio:	
Istituto di Ragioneria e ricerche economico-aziendale	1
Università di Parma:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica pediatrica (Centro di medicina nucleare)	1
Istituto di Anatomia ed istologia patologica (Centro di Microscopia elettronica)	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Genetica	1
Istituto di Geologia	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Ispezione degli alimenti di origine animale	1
Centro di Calcolo elettronico presso la Facoltà di Economia e commercio	1
Università di Pavia:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Anatomia umana normale	1
Istituto di Fisiologia umana	1
Istituto di Radiologia	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Chimica fisica	1
Istituto di Fisica sperimentale	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica biologica	1
Università di Perugia:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica medica generale e terapia medica	1
Istituto di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Idrobiologia e pescicoltura	1
Istituto di Chimica generale ed inorganica	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Zootecnica generale	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Patologia speciale e clinica chirurgica	1
Centro di Microscopia elettronica presso la Facoltà di Medicina e chirurgia	1
Università di Pisa:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Farmacologia	1
Istituto di Microbiologia	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Fisica	1
Istituto di Chimica generale ed inorganica	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Chimica industriale ed applicata	1
Istituto di Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Agronomia generale e coltivazioni erbacee	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Parassitologia	1
Centro studi calcoli elettronici	1
Università di Roma:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Chimica biologica	1
Istituto di Microbiologia	1
Istituto di Clinica pediatrica	1
Istituto di Anatomia patologica	1
Istituto di Farmacologia	1
Istituto di Radiologia	1
Istituto di Clinica ortopedica e traumatologica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Genetica	1
Istituto di Fisica	1
Istituto di Mineralogia	1
Istituto di Chimica generale ed inorganica	1
Istituto di Antropologia	1
Facoltà di Ingegneria	
Istituto di Elettronica	1
Istituto di Scienza delle costruzioni	1
Istituto di Chimica applicata	1

	Numero dei posti
Facoltà di Architettura:	
Laboratorio di prove su modelli di strutture e materiali	1
Facoltà di Ingegneria aeronautica:	
Istituto di Radiocomunicazioni aerospaziali	1
Istituto di Teoria e tecnica dei servomeccanismi aerospaziali	1
Facoltà di Economia e commercio:	
Istituto di Matematica finanziaria ed attuariale	1
Facoltà di Scienze statistiche demografiche ed attuariali:	
Istituto di Statistica economica	1
Centro meccanografico	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Università di Sassari:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica medica generale e terapia medica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Zoologia	1
Istituto di Fisiologia generale	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Topografia e costruzioni rurali	1
Istituto di Industrie agrarie	1
Facoltà di Medicina veterinaria	
Istituto di Fisiologia generale e speciale degli animali domestici	1
Università di Torino:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Anatomia ed istologia patologica (per Microscopio elettronico)	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Fisica sperimentale	1
Istituto di Analisi matematica (Calcolatrice elettronica)	1
Istituto di Geologia	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Patologia vegetale	1
Facoltà di Medicina veterinaria	
Istituto di Zootecnica generale	1
Università di Trieste:	
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali	
Istituto di Fisica sperimentale	1
Istituto di Chimica	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Elettrotecnica e di elettronica	1
Istituto di Chimica applicata	1
Centro di calcolo elettronico	1
Politecnico di Milano:	
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Fisica	1
Istituto di Chimica	1
Istituto di Scienza delle costruzioni	1
Istituto di Fisica tecnica	1
Facoltà di Architettura:	
Istituto di Composizione architettonica	1
Istituto di Elementi di composizione	1
Politecnico di Torino:	
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Trasporti e strade	1
Istituto di Arte mineraria	1
Istituto di Costruzioni di macchine e tecnologia	1
Facoltà di Architettura:	
Istituto di Scienza delle costruzioni	1
Istituto Universitario di Economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia:	
Facoltà di Economia e commercio:	
Laboratorio di Politica economica e finanziaria	1
Laboratorio di Economia politica	1
Istituto Universitario di Architettura di Venezia:	
Istituto di Urbanistica	1
Istituto Universitario Navale di Napoli:	
Facoltà di Scienze nautiche:	
Istituto di Teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 3 luglio 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1780.

Ripartizione di duecento posti di tecnico laureato istituiti, con effetto dal 1° luglio 1962, ai sensi della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 novembre 1961 n. 1255, con la quale è stato, fra l'altro, istituito il ruolo dei tecnici laureati per gli Istituti universitari;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I duecento posti di ruolo di tecnico laureato istituiti, con effetto dal 1° luglio 1962, con la legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono ripartiti come appresso:

	Numero dei posti
Università di Bari:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica medica generale e terapia medica	1
Istituto di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
Istituto di Clinica pediatrica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Fisica	1
Istituto di Chimica biologica	1
Istituto di Mineralogia	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti	1
Istituto di Idraulica	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Zootecnica	1
Istituto di Agronomia (Orticoltura)	1
Istituto di Microbiologia agraria e tecnica	1
Centro di Calcolo elettronico	1
Università di Bologna:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Igiene	1
Istituto di Microbiologia	1
Istituto di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Chimica fisica	1
Istituto di Chimica generale ed inorganica	1
Istituto di Fisica	1
Facoltà di Chimica industriale:	
Istituto di Metallurgia e siderurgia	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Costruzioni idrauliche	1
Istituto di Tecnica delle costruzioni	1
Centro di Calcoli e servomeccanismi	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Meccanica agraria	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Patologia speciale e clinica medica	1
Facoltà di Economia e commercio:	
Centro meccanografico	1
Università di Cagliari:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Patologia generale	1
Istituto di Clinica delle malattie nervose e mentali	1
Facoltà di Scienze Matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Zoologia	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Meccanica, macchine e fisica tecnica	1
Istituto di Scienza delle costruzioni	1
Istituto di Arte mineraria e preparazione dei minerali	1
Laboratorio di Microscopia elettronica	1
Università di Camerino:	
Facoltà di Scienze Matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Fisica e matematica	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Igiene	1
Università di Catania:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica medica generale e terapia medica	1
Istituto di Fisiologia	1
Istituto di Radiologia	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Vulcanologia	1
Istituto di Fisica	1
Istituto di Chimica industriale	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Chimica agraria	1
Istituto di Economia e politica agraria	1
Università di Ferrara:	
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Fisiologia generale	1
Istituto di Geologia e mineralogia	1
Istituto di Anatomia comparata	1
Facoltà di Giurisprudenza:	
Istituto giuridico	1
Università di Firenze:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Microbiologia	1
Istituto di Radiologia	1
Istituto di Clinica pediatrica	1
Istituto di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
Istituto di Chimica biologica	1
Istituto di Medicina del lavoro	1
Istituto di Clinica ortopedica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Astronomia	1
Istituto di Matematica	1
Facoltà di Architettura:	
Istituto di Caratteri degli edifici (per il Gabinetto di Caratteri degli edifici)	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Industrie agrarie	1
Istituto di Chimica agraria	1
Università di Genova:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Anatomia ed istologia patologica	1
Istituto di Fisiologia	1
Istituto di Chimica biologica	1
Istituto di Clinica oculistica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Chimica industriale	1

	Numero dei posti
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Scienza delle costruzioni	1
Istituto di Architettura ed urbanistica	1
Istituto di Elettrotecnica	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Tecnica e legislazione farmaceutica	1
Centro di Calcolo elettronico	1
Università di Messina:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Igiene	1
Istituto di Clinica pediatrica	1
Istituto di Clinica odontoiatrica	1
Istituto di Clinica medica generale e terapia medica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Zoologia	1
Istituto di Fisiologia generale	1
Facoltà di Farmacia	
Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria	1
Università di Milano:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Chimica biologica	1
Istituto di Igiene	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Scienze botaniche	1
Istituto di Scienze matematiche	1
Istituto di Chimica organica	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Industrie agrarie	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria	1
Istituto di Ispezioni degli alimenti di origine animale	1
Università di Modena:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Farmacologia	1
Istituto di Fisiologia umana	1
Istituto di Chimica biologica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Anatomia comparata	1
Istituto di Chimica generale ed inorganica	1
Università di Napoli:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Fisiologia umana	1
Istituto di Radiologia	1
Istituto di Anatomia ed istologia patologica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Fisica teorica	1

	Numero dei posti
Istituto di Botanica	1
Istituto di Chimica	1
Istituto di Fisica terrestre	1
Facoltà di Ingegneria	
Istituto di Tecnica delle costruzioni	1
Istituto di Aerodinamica	1
Istituto di Elettrotecnica	1
Facoltà di Architettura	
Istituto di Scienza delle costruzioni	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Agronomia	1
Istituto di Botanica	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Patologia speciale e clinica chirurgica (per il Laboratorio di Radiologia)	1
Università di Padova	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Anatomia ed istologia patologica	1
Istituto di Chimica biologica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Fisica	2
Istituto di Fisica (per il Laboratorio Accel. Ioni)	1
Seminario matematico	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Idraulica e costruzioni idrauliche	1
Istituto di Macchine	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Chimica ed industrie agrarie	1
Centro elettronico di calcolo scientifico	1
Centro di Microscopia elettronica	1
Università di Palermo:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Igiene	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Paleontologia	1
Istituto di Matematica	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Macchine	1
Istituto di Costruzioni di macchine	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Coltivazioni arboree	1
Facoltà di Economia e commercio:	
Centro meccanografico	1
Università di Parma:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Fisiologia umana	1
Istituto di Igiene	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Fisica	1
Istituto di Chimica generale ed inorganica	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Patologia speciale e clinica medica	1

	Numero dei posti
Università di Pavia:	
Facoltà di Medicina e chirurgia	
Istituto di Clinica medica generale e terapia medica (per il Centro Isotopi)	1
Istituto di Patologia speciale medica e metodologia clinica (per il Centro Cardioreumatologico)	1
Istituto di Anatomia ed istologia patologica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Chimica generale ed inorganica	1
Istituto di Geologia	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Università di Perugia:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Fisica	1
Istituto di Biologia e zoologia generale	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Geografia	1
Istituto di Chimica organica	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Coltivazioni arboree	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Parassitologia	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica bromatologica	1
Università di Pisa:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Patologia generale	1
Istituto di Radiologia	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituti di Chimica fisica	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Elettronica	1
Istituto di Meccanica applicata e aeronautica	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Chimica agraria	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Patologia generale ed anatomia patologica	1
Istituto di Parassitologia	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Centro di Microscopia elettronica	1
Università di Roma:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Igiene	1
Istituto di Parassitologia	1
Istituto di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
Istituto di Patologia generale	1
Istituto di Anatomia umana normale	1
Istituto di Psicologia	1
Istituto di Semeiotica chirurgica	1
Istituto di Istologia ed embriologia	1
Istituto di Clinica otorinolaringoiatrica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Zoologia	1
Istituto di Fisica	1
Istituto di Geochimica	1
Istituto di Geologia e paleontologia	1
Istituto di Petrografia	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Elettrotecnica	1
Istituto di Costruzioni idrauliche	1
Istituto di Geologia applicata e giacimenti minerari	1
Facoltà di Architettura:	
Istituto di Tecnica delle costruzioni	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Istituto di Farmacologia e farmacognosia	1
Facoltà di Economia e commercio:	
Istituto di Merceologia	1
Facoltà di Scienze politiche:	
Istituto di Statistica	1
Università di Sassari:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Igiene	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Chimica biologica	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Agronomia generale e coltivazioni erbacee	1
Istituto di Chimica agraria	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Facoltà di Giurisprudenza:	
Istituto di Statistica	1
Università di Siena:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Anatomia ed istologia patologica	1
Istituto di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
Università di Torino:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica odontoiatrica	1
Istituto di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Chimica	1
Istituto di Fisica	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Zootecnica generale	1

	Numero dei posti
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Patologia speciale e clinica medica	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Facoltà di Economia e commercio:	
Istituto di Merceologia	1
Università di Trieste:	
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali:	
Istituto di Chimica	1
Istituto di Fisica	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Scienza e tecnica delle costruzioni	1
Facoltà di Economia e commercio:	
Istituto di Merceologia	1
Politecnico di Milano:	
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Chimica industriale	1
Istituto di Scienza delle costruzioni	1
Istituto di Fisica tecnica	1
Politecnico di Torino:	
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Matematica	1
Istituto di Comunicazioni elettriche	1
Istituto di Scienza delle costruzioni	1
Facoltà di Architettura:	
Istituto di Chimica generale ed applicata	1
Istituto Universitario di Architettura di Venezia	
Istituto di Scienze delle costruzioni	1
Istituto Universitario Navale di Napoli:	
Facoltà di Scienze nautiche:	
Istituto di Astronomia nautica	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. 1781.

Approvazione del piano particolareggiato n. 156 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra il viale Vaticano, perimetro dei piani particolareggiati n. 152, n. 95 e n. 88 e limite della zona con caratteristiche speciali = variante VI al p.p. n. 60 = variante IV al p.p. n. 88 variante V al p.p. n. 95 variante bis al p.p. n. 121 = variante bis al p.p. n. 152.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta, ed il successivo regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda con la quale il Commissario straordinario del comune di Roma, in base a deliberazione della Giunta municipale 31 agosto 1960, n. 5277, approvata dal Ministro per l'interno il 26 giugno 1961, ha chiesto l'approvazione del piano particolareggiato n. 156 di esecuzione della zona compresa fra il viale Vaticano, perimetri dei piani particolareggiati approvati n. 152, n. 95, n. 88 e limite della zona con caratteristiche speciali, nonchè le varianti VI al piano particolareggiato n. 60, quarta al piano particolareggiato n. 88, quinta al piano particolareggiato n. 95, bis al piano particolareggiato n. 121 bis al piano particolareggiato n. 152;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate, nei termini, le seguenti opposizioni: Amministrazione dei beni della Santa Sede (1), Ricci Vittorio ed Elena (2), Società edilizia terreni via Aurelia (3) Argenti Giulio, Adriano ed altri (4);

Ritenuto che il Comune ha formulato le proprie controdeduzioni alle opposizioni presentate;

Considerato che il piano particolareggiato e le varianti ai piani particolareggiati sopra indicati prevedono essenzialmente l'adeguato assetto urbanistico della zona interessata della via Olimpica, nel tratto compreso tra la via della Meloria, confluente sulla via Cipro, e la via Gregorio VII;

che, in particolare, il piano particolareggiato di che trattasi prevede la sistemazione edilizia della zona residenziale compresa tra il viale Vaticano e la via Angelo Emo, consistente nella formazione di tre comparti ed edifici con caratteristiche speciali, i cui elementi planimetrici ed altimetrici risultano riportati nell'allegato *A*;

Considerato che, con la variante ai piani particolareggiati n. 88 e 121, il comune di Roma ha inteso provvedere ad un ridimensionamento urbanistico della zona interessata, mantenendo l'ampio viale della larghezza di m. 50, previsto dal piano particolareggiato, concentrando le zone verdi sulla parte sinistra della scalea nel fondale di esso che conduce alla Balduina, e ubicando in detta zona i campi sportivi già previsti sulla via Angelo Emo, su area che sarà ceduta gratuitamente al Comune dai proprietari interessati;

che, con la variante di che trattasi, la zona già destinata a campo sportivo viene trasformata ad edilizia intensiva con limitazioni, analogamente a quanto già previsto per l'isolato delimitato dalla fronte opposta del prolungamento della via Cipro;

Considerato che con la variante ai piani particolareggiati n. 95 e 142 sono previsti un nuovo viadotto ferroviario per il collegamento della Stazione S. Pietro con la nuova stazione di Valle Aurelia della linea Maccarese, un nodo stradale all'incrocio della via Olimpica con la via Angelo Emo, nonchè lo spostamento di alcune zone a villini e ad intensivo con limitazioni, in conseguenza delle modifiche apportate ai tracciati stradali;

che con la stessa variante viene, inoltre, previsto un vincolo di rispetto sulle aree comprese tra il nuovo tracciato ferroviario e quello esistente sulla linea Roma-Viterbo;

Considerato che con la variante al piano particolareggiato n. 60 vengono apportate modifiche sia alla rete viaria che alla destinazione edilizia delle aree ricadenti nella zona compresa tra la via Aurelia e la via Gregorio VII;

che la variante predetta prevede una sistemazione urbanistica basata su una edilizia speciale le cui caratteristiche planimetriche e altimetriche sono riportate nell'allegato indicato con la lettera « B »;

Considerato che il piano particolareggiato di che trattasi e le varianti ai piani particolareggiati appaiono, in linea di massima, ammissibili in quanto conferiscono un assetto adeguato alla zona interessata dalla via Olimpica nel tratto compreso tra la via della Meloria, confluente sulla via Cipro e la via Gregorio VII;

che l'assetto di tale zona acquista, con l'avvenuta realizzazione viaria della strada Olimpica, un particolare significato che va riferito, da un lato, alla preminente funzione di scorrimento e di collegamento del traffico a grande distanza da parte della nuova arteria e, dall'altro, alla necessità di un maggiore impegno dell'aggregato edilizio che deve circondare tale arteria;

che in relazione a ciò la proposta comunale, mentre non dà luogo ad osservazioni quanto al tracciato della predetta via, non si presenta, tuttavia, completamente soddisfacente per quanto riguarda la sistemazione delle sedi viabili nella disposizione delle carreggiate e, sopratutto, per quanto concerne la formazione di fronti edilizi troppo a ridosso delle principali arterie per cui si ritiene opportuno prescrivere che in sede esecutiva vengano approfonditi gli studi per una più idonea sistemazione delle attrezzature viabili lungo la via Olimpica, in maniera da assicurare alla arteria la funzione di scorrimento nella parte centrale e di riservare al traffico lento e di interesse locale le sedi laterali che andranno risolte in diretto rapporto con le latistanti sistemazioni edilizie;

che, per quanto riguarda la sistemazione edilizia della zona residenziale compresa tra il viale del Vaticano e la via Angelo Emo, riportata nell'allegato *A*, essa appare sufficientemente studiata in ordine alla preminente necessità di lasciare libera la visuale panoramica del viale Vaticano:

che, al fine di cui sopra, il Comune ha opportunamente indicato come necessario, per le edificazioni previste nella predetta sistemazione, il rispetto delle norme concordatarie relative al divieto di introspetto nella Città del Vaticano;

che per quanto attiene la variante ai piani particolareggiati n. 88 e n. 121 essa appare in linea di massima ammissibile;

che, in particolare, per quanto riguarda la trasformazione ad edilizia intensiva con limitazioni della zona già destinata a campi sportivi, si ritiene necessario prescrivere una sistemazione edilizia a carattere unitario che comporti la formazione di corpi di fabbrica aperti, con testate architettonicamente composte verso il fronte della via Olimpica;

che, al fine di rendere più funzionale il complesso di cui sopra, si consente che tra gli edifici di maggiore altezza vengano sviluppati corpi bassi da destinarsi ad esercizi commerciali, autorimesse, parcheggi sotterranei e questi ultimi, allo scopo di non creare interferenze con il traffico di scorrimento della via Olimpica, dovranno essere realizzati con ingressi dalle altre vie di piano regolatore;

che tutti gli spazi interni, eccettuati i parcheggi e le rampe di accesso ai cantinati, dovranno essere sistemati a giardino con percorsi pedonali studiati allo scopo di consentire di raggiungere tutti gli edifici senza creare interferenze con il traffico veicolare che dovrà, pertanto, svolgersi unicamente sulle vie esistenti e previste dal piano regolatore;

Considerato, per quanto riguarda la variante ai piani particolareggiati n. 95 e n. 152 che si ritiene ammissibile che oltre al citato nuovo viadotto ferroviario ed il nodo stradale con la via Angelo Emo, sia stato previsto lo spostamento di alcune zone a villini;

che si ritiene necessario il vincolo di rispetto previsto sulle aree comprese tra il nuovo tracciato ferroviario e quello esistente sulla linea Roma-Viterbo, vincolo che opportunamente è stato esteso anche alle adiacenti aree;

Considerato, per quanto riguarda la variante al piano particolareggiato n. 60, che si ritengono ammissibili le modifiche apportate alla esistente rete viaria dalla variante stessa;

che, tuttavia, è da prescrivere che nel tratto tra il cavalcavia della via Aurelia e il nodo attrezzato della Valle Aurelia, tutta la edilizia sia arretrata dal filo stradale della via Olimpica, mantenendo da quest'ultima un distacco non inferiore a m. 10 mentre, per quanto riguarda il tratto della stessa arteria che attraversa la zona di cui alla volumetria speciale *B*, tale arretramento può essere ridotto a m. 6;

che, per quanto riguarda l'assetto edilizio delle aree comprese tra il cavalcavia della via Aurelia e la via Gregorio VII, le sistemazioni previste sono da ritenere accettabili, salvo che per quanto riguarda la soluzione della zona a volumetria speciale *B*, nella quale, al fine di diminuirne la densità, si ritiene necessaria l'abolizione dei corpi di fabbrica interni nei due isolati a sud, adiacenti alla predetta via Gregorio VII e l'abolizione di uno dei corpi di fabbrica trasversali negli altri due isolati, consentendo in tal modo di realizzare più ampi spazi liberi;

che, tanto per la sistemazione della zona a volumetria speciale *A*, quanto per l'altra a volumetria speciale *B*, allo scopo di aderire meglio alle effettive esigenze della realizzazione, si può consentire che in sede esecutiva del piano siano introdotte lievi varianti alla forma degli edifici, nonchè eventuali lievi spostamenti, in relazione a motivate esigenze di carattere distributivo ed architettonico, purchè non venga variato il numero e la disposizione dei singoli edifici come sopra definiti, e sempre che la cubatura complessiva delle costruzioni non superi quella consentita con l'approvazione del piano;

Considerato, per quanto riguarda le opposizioni, che l'opposizione Amministrazione dei Beni della Santa Sede (1) deve essere respinta per quanto riguarda la richiesta di estensione del vincolo di rispetto alla zona a villini, mentre non dà luogo a provvedere per le altre richieste in essa contenute, in quanto relative ad aree ricadenti fuori dei limiti del piano particolareggiato e delle varianti di che trattasi;

che le opposizioni Ricci Vittorio ed Elena (2), Soc edilizia terreni via Aurelia (3), Argenti Giulio, Adriano ed altri (4), non possono essere accolte per i motivi addotti nelle controdeduzioni comunali con le quali si concorda;

Considerato che il piano particolareggiato e le varianti in questione apportano modificazioni al piano regolatore di massima del 1931;

Considerato che per la loro adozione si ritiene opportuno fissare il termine di anni cinque decorrente dalla data del presente decreto;

Vista la nota del comune di Roma del 28 luglio 1962, n. 45367, con cui il Comune stesso si è pronunciato in merito alle prescrizioni e modifiche di cui sopra la cui sostanza non porta innovazioni sostanziali al piano comunale;

Visto il decreto interministeriale 2 agosto 1961, numero 16170, n. 61/126, con il quale è stato approvato il piano finanziario;

Visti i voti n. 742 e 757 espressi dalla Commissione per il piano regolatore di Roma nell'adunanza del 18 ottobre 1961 e del 1° agosto 1962;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvati, con le prescrizioni di cui in narrativa, il piano particolareggiato n. 156 di esecuzione della zona compresa fra il viale Vaticano, perimetri dei piani particolareggiati n. 152, n. 95 e n. 88 e limite della zona con caratteristiche speciali, nonchè le varianti VI al piano particolareggiato n. 60, IV al p. p. n. 88, V al p. p. n. 95, bis al p. p. n. 121, bis al p. p. n. 152, vistati dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1:5.000, in una planimetria in iscala 1:1.000, in una planimetria in iscala 1:500 costituente l'allegato *A*, in una planimetria in iscala 1:1.000 costituente l'allegato *B*, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate, e nella lettera 9 agosto 1961, contenente le controdeduzioni alle opposizioni presentate, nonchè nella lettera 28 luglio 1962, n. 45367, contenente le proposte comunali in ordine all'assetto urbanistico delle zone di che trattasi.

L'opposizione Amministrazione dei Beni della Santa Sede (1) è respinta per quanto riguarda la richiesta di estensione del vincolo di rispetto sulla zona a villini, e non dà luogo a provvedere per quanto riguarda le altre richieste; le opposizioni Ricci Vittorio ed Elena (2), Soc. edilizia terreni via Aurelia (3), Argenti Giulio, Adriano ed altri (4), sono respinte.

Per l'attuazione del piano particolareggiato e delle varianti sopra descritte è fissato il termine di anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 51. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1963.

Proroga del termine stabilito dall'art. 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 1962 ai fini dell'esportazione di farine di frumento con reintegro di grano tenero da importare in esenzione da prelievo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 con cui sono stati ratificati e resi esecutivi i Trattati istitutivi delle Comunità Economiche Europee;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito in legge 28 settembre 1962, n. 1432, con cui in relazione alla instaurazione del regime dei prelievi agricoli, è stata sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962, con cui in applicazione dei regolamenti comunitari numeri 29, 65, 66 e 99 è stata, tra l'altro, disposta l'esenzione dal prelievo agricolo, fino al 30 novembre 1962, nei confronti del grano importato a reintegro dei corrispondenti quantitativi impiegati nella preparazione di farine di frumento e di prodotti da forno esportati;

Visto il regolamento comunitario n. 145 del 4 dicembre 1962, con cui è stato prorogato il termine del 30 novembre 1962, precedentemente stabilito per l'importazione del grano tenero a reintegro delle anzidette esportazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1962, che stabilisce la proroga al 31 gennaio 1963, del termine di cui agli articoli 1 e 4 del sopracitato decreto ministeriale 31 ottobre 1962 ai fini delle importazioni di grano tenero in esenzione da prelievo a reintegro dei corrispondenti quantitativi di farine e di prodotti da forno esportati;

Visto il regolamento della Commissione della Comunità Economica Europea del 20 dicembre 1962, n. 164;

Ritenuta la necessità di adottare le disposizioni di applicazione del regolamento comunitario n. 164 del 20 dicembre 1962;

Decreta:

Art 1.

Il termine del 30 novembre 1962, stabilito dall'art. 4 del decerto ministeriale 30 ottobre 1962 è prorogato al 14 gennaio 1963 ai fini della esportazione di farine di frumento con reintegro di grano tenero da importare in esenzione da prelievo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, esso entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione ed avrà effetto dal 1° dicembre 1962.

Roma, addì 11 gennaio 1963

Il Ministro per le finanze: TRABUCCHI
Il Ministro per il tesoro: TREMELLONI
Il Ministro per il bilancio: LA MALFA
Il Ministro per l'agricoltura e foreste: RUMOR
Il Ministro per l'industria e il commercio: COLOMBO
Il Ministro per il commercio con l'estero: PRETI

(196)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 18 dicembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Assar Sari, Console onorario della Repubblica di Tunisia a Milano.

(32)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Risulta smarrito il diploma originale di laurea in ingegneria navale e meccanica, conseguito il 19 novembre 1932 presso l'Università di Napoli dal dott. Perrucci Cosimo, nato a Taranto il 26 *giugno* 1907.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(85)

Annullamento dell'avviso di vacanza della cattedra di « Istologia ed embriologia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Camerino.

Si comunica che l'avviso di vacanza della cattedra di « Istologia ed embriologia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 333 del 31 dicembre 1962 deve intendersi annullato in quanto la pubblicazione è stata effettuata per mero errore materiale.

(161)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Raggruppamento di uffici consorziali di bonifica

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre stesso anno al registro n. 23, foglio n. 352, è stato disposto il raggruppamento degli uffici dei Consorzi di bonifica di Santa Giustina e Bresega, entrambi con sede in Rovigo, nonchè dei Consorzi di bonifica del Basso Polesine e del Tarato Osellin, il primo con sede in Adria (Rovigo) ed il secondo con sede in Cavarzere (Venezia).

(29)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

Corso dei cambi dell'11 gennaio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,77	620,76	620,72	620,77	620,70	620,80	620,70	620,80	620,82	620,75
$ Can.	576,78	574,80	575 —	574,875	574,75	575,17	574,80	575,40	575,20	575 —
Fr. Sv.	143,57	143,48	143,49	143,49	143,43	143,49	143,475	143,50	143,50	143,48
Kr. D.	89,97	89,96	89,93	89,96	89,90	89,97	89,94	90	89,98	89,98
Kr. N.	86,95	86,96	86,93	86,98	87 —	86,96	86,91	86,95	86,97	86,97
Kr. Sv.	119.96	119,80	119,83	119,815	119,75	119,82	119,785	119,90	119,83	119,85
Fol.	172,42	172,61	172,63	172,61	172,55	172,55	172,59	172,50	172,55	172,50
Fr. B.	12,48	12,468	12,4725	12,471	12,465	12,47	12,469	12,48	12,47	12,47
Franco francese	126,70	126,68	126,68	126,6975	126,73	126,70	126,675	126,70	126,70	126,70
Lst.	1741,02	1741,35	1741,50	1741,55	1741,25	1742,05	1741,30	1742,15	1742,10	1741,50
Dm. occ.	154,85	155,10	155,08	155,04	154,935	154,97	155,04	155 —	154,97	155,09
Scell. Austr.	24,05	24,045	24,05	24,04125	24 —	24,05	24,042	24,05	24,04	24,05
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,72	21,70	21,71	21,71	21,70	21,72	21,72

Media dei titoli dell'11 gennaio 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	114,15
Redimibile 3,50 % 1934	94,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 gennaio 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,735
1 Dollaro canadese	574,837
1 Franco svizzero	143,482
1 Corona danese	89,95
1 Corona norvegese	86,945
1 Corona svedese	119,80
1 Fiorino olandese	172,60
1 Franco belga	12,47
1 Franco francese	126,686
1 Lira sterlina	1741,425
1 Marco germanico	155,04
1 Scellino austriaco	24,042
1 Escudo Port.	21,715

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 15 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1962, registro n. 16, foglio n. 189, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Rizzieri Vittorio avverso la decisione, in data 15 dicembre 1960, con la quale il Prefetto di Milano ha respinto il ricorso prodotto dallo stesso signor Rizzieri contro il provvedimento del sindaco di Sesto San Giovanni che, in data 10 agosto 1960, gli aveva negato la licenza commerciale per la vendita ambulante di calzature e pelletterie.

(150)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di 14 società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 dicembre 1962 le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore:

1) Società cooperativa agricola «Cooperativa contadini di Sabbiuno», con sede in Bologna, costituita per rogito Barisone il 24 gennaio 1955, repertorio n. 14730;

2) Società cooperativa edilizia «Excelsa per la costruzione di case economiche e popolari», con sede in Bologna, costituita per rogito Filiberti il 9 giugno 1956, repertorio n. 6419:

3) Società cooperativa «Cooperativa agricola fra coloni affittuari e piccoli proprietari di Castel de' Britti», con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna), costituita per rogito Barisone il 2 aprile 1953, repertorio n. 8228;

4) Società cooperativa agricola «Rinascita», con sede in San Pietro in Casale (Bologna), costituita per rogito Barisone l'8 ottobre 1952, repertorio n. 6643;

5) Società cooperativa «Cooperativa agricola piccoli produttori San Lorenzo-Gesso», con sede in Zola Predosa (Bologna), costituita per rogito Barisone l'8 maggio 1954, repertorio n. 11950;

6) Società cooperativa «Latteria sociale cooperativa «Valle d'Oro», Tavernole sul Mella», con sede in Tavernole sul Mella (Brescia), costituita per rogito Bettoni il 9 gennaio 1954, repertorio n. 18207;

7) Società cooperativa edilizia «Sa Domu», con sede in Cagliari, costituita per rogito Cara il 4 settembre 1958, repertorio n. 4999;

8) Società cooperativa agricola «La Speranza», con sede in Mezzogoro (Codigoro-Ferrara), costituita per rogito Lucci il 9 febbraio 1958, repertorio n. 13432;

9) Società cooperativa di produzione e lavoro «La Costruttrice Ernica», con sede in Boville Ernica (Frosinone), costituita per rogito Gloriani il 23 novembre 1952, repertorio n. 2424;

10) Società cooperativa agricola «Cooperativa vinicola Pontina di Latina», con sede in Latina, costituita per rogito Checchi il 13 dicembre 1956, repertorio n. 8189;

11) Società cooperativa edilizia «La Previdente», con sede in Buscoldo di Curtatone (Mantova), costituita per rogito Aliberti il 16 dicembre 1958, repertorio n. 6150;

12) Società cooperativa edilizia «Corallina», con sede in Milano, costituita per rogito Masini il 10 marzo 1958, repertorio n. 2967;

13) Società cooperativa edilizia «Co.Di.Sil (Cooperativa Dipendenti Siltal)», con sede in Abbiategrasso (Milano), costituita per rogito Mocchi il 15 giugno 1957, repertorio n. 7352;

14) Società cooperativa di produzione e lavoro «S. Gioacchino» (già «Il Figlio del Tranviere»), con sede in Napoli, costituita per rogito Avigliano il 9 novembre 1951, repertorio n. 614.

(86)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esame a ventidue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici della A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a ventidue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso la Direzione generale dell'A.N.A.S. in Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o politico-sociali.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali disguidi postali o altre cause di forza maggiore non legittimano la presentazione delle domande dopo la scadenza del termine sopra fissato.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'università o l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4, punto 6), comma secondo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassati i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato civile per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, il limite massimo di età è aumentato, nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato il 40° anno di età;

VI) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè dell'eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di quattro prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive in servizio nell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro quindici giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli *invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti* dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta semplice dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole, o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di *residenza, sulla conforme dichiarazione* di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

l) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 100;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano satti deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

r) i coniugati ed i vedovi con prole, lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale

saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode di diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e dovrà contenere l'esplicita indicazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui allo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche, lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre, a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200; una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 e alla lettera *r*) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio iniziale stabilito per il personale amministrativo della carriera direttiva.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale amministrativo della carriera direttiva.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo;
3) economia politica;
4) diritto costituzionale.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1) elementi di procedura civile;
2) elementi di diritto e procedura penale;
3) elementi di diritto pubblico e privato internazionale;
4) scienza delle finanze;
5) nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
6) nozioni intorno alle principali disposizioni legislative e regolamentari sulle materie attinenti ai lavori pubblici ed in particolare alla viabilità statale ed autostradale;
7) nozioni di statistica teorica ed applicata.

Roma, addì 30 novembre 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1962
Registro n. 5 *A.N.A.S., foglio n.* 335

(95)

Concorso per esami a cinquanta posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a cinquanta posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano n. 10 - Roma) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del diploma di laurea in ingegneria, l'Università che lo ha rilasciato nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito e se abbia superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero se sia stato provvisoriamente abilitato a norma delle vigenti disposizioni.

I candidati appartenenti ai territori annessi al teritorio dello Stato con leggi 26 settembre 1920, n. 1312 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte terza del trattato San Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, devono dichiarare se alla data di annessione fossero in possesso del titolo di ingegneria civile autorizzato e dell'attestato del secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato delle scuole superiori di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le lingue straniere, tedesca o inglese, di cui abbia conoscenza dichiarando se intenda o meno sostenere la prove scritte.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno, per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 3, punto 6, comma secondo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 3.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero essere stati provvisoriamente abilitati.

I candidati appartenenti ai territori annessi al regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1312 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte terza del Trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2 del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulta che alla data di annessione dei vecchi territori al regno erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato del secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato delle scuole superiori di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti:

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto 18 anni di età e non oltrepasato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino in 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o mutilato od inva-

lido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, il limite massimo di età è aumentato nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso la Università od istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato il 40° anno di età;

VI) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie elencate nel programma che fa parte integrante del presente decreto.

Inoltre, tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che, nella domanda di ammissione avranno chiesto di sostenere anche l'esame scritto di lingua tedesca o inglese, ne sosterranno la prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove date nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che, in ogni caso, non può superare un ventesimo.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esso.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

I candidati ammessi alla prova orale, sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale, nonchè dal coefficiente assegnato per le prove di lingua straniera.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione, sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue tedesca ed inglese, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di voler sostenere la relativa prova facoltativa di tali lingue o di una di esse.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro quindici giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengono necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922 in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da lire 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti di armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta semplice dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18, o, per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra un certificato in carta bollata da L 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da lire 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile:

l) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 100;

r) i coniugati e i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti;

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale della laurea in ingegneria o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 200, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Coloro che hanno conseguito la laurea in ingegneria in data posteriore al 31 dicembre 1923 e che comunque, non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 326 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, dovranno inoltre presentare il diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ai sensi del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive proroghe.

I candidati appartenenti ai territori annessi allo Stato con le leggi 26 settembre 1920, n. 1312, e 19 dicembre 1929, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione sesta, parte terza, del trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio dcereto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, debbono presentare uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della scuola governativa superiore di agronomia di Vienna e delle scuole superiori montanistiche;

4) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e dovrà contenere l'esplicita indicazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 26 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell' 11 gennao 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado dell'invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministratore di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indingenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente art. 12 e alla lettera *r*) dell'art. 11 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 12.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 14.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S.; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato dal Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 18.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale tecnico della carriera direttiva.

Art. 19.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 20.

PROGRAMMA D'ESAME

1. *Viabilità:*

a) caratteristiche geometriche dell'asse stradale e del piano viabile con riguardo anche alla circolazione (resistenze al moto, aderenza, pendenze fondamentali per autocarri ed autovetture, raccordi plano-altimetrici, curve di transito, larghezza sede stradale, allargamento in curva sagoma, andamento dei cigli, distanza di visibilità);

b) volume di traffico e capacità di una strada, rilevamenti del traffico, aree di manovre, intersezioni elementari, isole direzionali, correnti di traffico e loro incanalamento;

c) problemi interessanti il traffico (sistemazioni di incroci sfalsati e raso accessi alle autostrade, segnaletica verticale ed orizzontale, parcheggi nei centri urbani);

d) circolazione urbana ed extraurbana, statistiche periodiche della circolazione in una Provincia, in una Regione e nella Nazione;

e) tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali, comunali e di autostrade, costruzione del corpo stradale, computo metrico e movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

f) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, ferro, cemento armato e precompresso e legname). Sistemi di centinatura, fondazioni, gallerie;

g) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

h) rilevamenti di terreni, strumenti relativi;

i) sovrastrutture (sottofondi, fondazioni, trattamenti superficiali e a penetrazione, pavimentazioni in conglomerato cementizio e bituminoso, pavimentazioni in pietra, in asfalto, in gomma, ecc., marciapiedi, calcolo delle pavimentazioni in relazione ai carichi transitanti);

l) fondazioni in terra (stabilizzazione granulometrica e con leganti);

m) prove sui materiali stradali e sulle terre;

n) manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo stradale, della pavimentazione, delle segnalazioni, delle alberature e degli annessi.

2. *Opere idrauliche:*

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura.

3. *Elettrotecnica:*

Nozioni generali sugli impianti di protezione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

4. *Edilizia:*

a) edifici pubblici e case di abitazione civile, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) progettazione di particolari costruzioni riguardanti le strade, le autostrade ed i loro utenti (case cantoniere, autostelli, hotels, stazioni di servizio e di ristoro, autorimesse, centri di manutenzione, parcheggi, piazzuole di sosta e di riposo);

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

5. *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

6. *Macchine*:

Macchinario stradale (Buldozer, Angledozer, ruspe, livellatrici, escavatori, mezzi costipanti, frantoi, impianti per conglomerati, finitrici, macchine spazzaneve a turbina e a fresa, soffiatori, autobotti, autocisterne, scaricatori, rulli compressori a vapore e a nafta, distributrici di bitume, ecc.).

7. *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di ventilazione con speciale riguardo alle gallerie stradali.

8) *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici; Codice della strada, nozioni elementari di statistica.

9. *Lingua francese*:

Relazione tecnica in linqua francese.

Roma, addì 30 novembre 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1962
Registro n. 5 *A.N.A.S., foglio n.* 336

(94)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1962-63.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 23 marzo 1962, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di cento allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1962-63, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1962, registro n. 13 Difesa-Aeronautica, foglio n. 38;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1962, con il quale è prorogato il termine di presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1962, registro, n. 27 Difesa-Aeronautica, foglio n. 121;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di cento allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1962-63:

Presidente:

gen. D.A. s.p.e. Magistrelli Remo.

Membri:

gen. B.A. s.p.e. Marasco Massimo;
col. A.A.r.n. s.p.e. Ceccacci Corrado;
col. A.A.r.n. s.p.e. Biccolini Manlio;
col. A.A.r.n. s.p.e. Fiocca Raffaele;
col. A.A.r.s. s.p.e. Rea Alberto;
ten. col. A.A.r.s. s.p.e. Romano Luigi;
magg. A.A.r.s. s.p.e. Pomarici Adriano;
cap. A.A.r.n. Nardini Stelio;
Colucci prof. Antonio;
Cennamo prof. Francesco;
Dedò prof. Modesto;
Tedone prof. Giuseppe;
Ciaramella prof. Michele, membro aggregato per i soli esami facoltativi di lingua straniera;
Striano prof. Giovanni, membro aggregato per i soli esami facoltativi di lingua straniera;
magg. A.A.r.s. s.p.e. Fanelli Francesco, membro supplente e segretario senza voto.

A ciascuno dei componenti la suddetta Commissione verrà corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1962
Registro n. 50 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 375. — LAZZARINI

(138)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe della Accademia aeronautica, anno accademico 1962-63.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 23 marzo 1962, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di cento allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1962-63, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1962, registro n. 13 Difesa-Aeronautica, foglio n. 38;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1962, con il quale è prorogato il termine di presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1962, registro n. 27 Difesa-Aeronautica, foglio n. 121;

Visto il decreto ministeriale in data 15 settembre 1962, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Considerato che il colonnello A.A.r.n. s.p.e. Fiocca Raffaele è impossibilitato, per ragioni di servizio, a disimpegnare le funzioni di membro della Commissione esaminatrice del concorso;

Decreta:

Il colonnello A.A.r.n. s.p.e. Fiocca Raffaele, impossibilitato per ragioni di servizio a disimpegnare le funzioni di membro della Commissione esaminatrice del concorso indicato in preambolo, è sostituito dal maggiore A.A.r.s. s.p.e. Barbati Nicola.

Al predetto verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1962
Registro n. 50 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 376. — LAZZARINI

(139)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la Direzione della stazione sperimentale di granicoltura di Catania.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 1° novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1961, registro n. 25, foglio n. 261, con il quale veniva bandito il concorso per titoli al posto di direttore straordinario della Stazione sperimentale di granicoltura di Catania;

Vista la delibera del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste del 18 ottobre 1962 e la nota n. 585 Gab. del 14 settembre 1962 del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario del ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, per la Direzione della Stazione sperimentale di granicoltura di Catania, è costituita come segue:

Presidente:

Landi prof. dott. Guido, consigliere di Stato.

Membri:

Angelini prof. dott. Franco, ordinario di agronomia e coltivazione erbacee nell'Università di Napoli, Facoltà di agraria di Portici;

Jannaccone prof. dott. Amedeo, ordinario di agronomia e coltivazione erbacee nell'Università di Catania;

De Cillis prof. dott. Ugo, direttore capo dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma;

Carrante prof. dott. Vincenzo, direttore superiore della Stazione agraria sperimentale di Bari.

Funzionerà da segretario il direttore di divisione Franco dott. Francesco.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi e i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1962
Registro n. 23 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 11

(108)

Avviso relativo alla pubblicazione di bandi di concorso per il conferimento di qualifiche superiori alle iniziali nei ruoli per il servizio repressione frodi.

Il supplemento n. 16, in data 31 dicembre 1962, al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste pubblica i bandi dei seguenti concorsi:

Concorso per titoli ed esami per il conferimento delle qualifiche di esperto tecnico aggiunto (coeff. 229) e di esperto tecnico (coeff. 271) nel ruolo degli esperti per il servizio repressioni frodi.

Concorso per titoli ed esami per il conferimento delle qualifiche di ispettore (coeff. 271) e di ispettore principale (coeff. 325) nel ruolo ispettivo per il servizio repressione frodi.

Concorso per titoli ed esami per il conferimento delle qualifiche di assistente tecnico aggiunto (coeff. 180) e di assistente tecnico (coeff. 202) nel ruolo degli assistenti tecnici per il servizio repressioni frodi.

Concorso per titoli ed esame per il conferimento della qualifica di analista di prima classe (coeff. 325) nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi.

(160)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto, di pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria del pubblico concorso per la copertura delle condotte mediche di: consorzio Nasino-Castelbianco-Alto-Caprauna, Noli, Quiliano e Urbe;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione del vincitore della condotta medica di Urbe, a seguito delle intervenute rinunzie;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Arrigo Domenico, residente a Quiliano (frazione Valleggia) è dichiarato vincitore della condotta medica di Urbe.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e del Comune interessato.

Savona, addì 29 dicembre 1962

Il medico provinciale: CAPUTO

(111)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia sede unica del comune di Pollina.

Il medico provinciale comunica che nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 52 del 22 dicembre 1962, è stato pubblicato il decreto del medico provinciale n. 27913 del 27 novembre 1962, concernente la graduatoria del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia sede unica del comune di Pollina di cui al bando di concorso indetto con decreto n. 10282 del 27 aprile 1962.

(109)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.